

Corte di Cassazione - Sentenza 16 gennaio 2013, n. 28741

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza dell'11 luglio 2011, ha condannato (omissis) alla pena di mille euro di ammenda, per ciascuno dei reati ascritti, in relazione al reato di cui all'art. 256 comma 4 D.lgs n. 152 del 2006 perché nella sua qualità di amministratore unico della (omissis) spa, nell'esercizio di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, non osservava le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione del 18 maggio 2005, punto 1 lett. a), detenendo a stoccaggio per un tempo superiore al termine di trenta giorni consentito i rifiuti della pulizia delle fognature (stoccati dal 10 giugno al 27 luglio 2007; dal 16 agosto al 20 settembre 2007, dal 30 novembre 2007 al 30 gennaio 2008, ed accertato il 13 settembre 2007).
2. L'imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., perché il Tribunale avrebbe fondato la responsabilità dell'imputato unicamente sulla mancata esistenza di una delega espressa idonea a trasferire le funzioni ed i poteri al soggetto incaricato in realtà di gestire l'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi, posto che era stato nominato un responsabile tecnico nella persona del (omissis), ex art. 10 comma 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 28 aprile 1998, n. 406; i requisiti tra le due funzioni del responsabile tecnico e la figura del delegato ex art. 16 T.U. 2008 sono i medesimi: il Tribunale avrebbe verificato la presenza dei requisiti, concludendo, erroneamente, che la nomina del responsabile tecnico non potesse valere per delega di funzioni, perché aveva ritenuto mancante la posizione aziendale, l'autonomia decisionale e quella di spesa. Agevolmente il giudice di merito avrebbe potuto rilevare che a fronte di una società di grandi dimensioni (con 200/300 dipendenti), non era possibile alcuna ingerenza diretta del ricorrente nella gestione e nella determinazione della durata di stoccaggio dei rifiuti; 2) Violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., laddove il giudice ha negato la continuazione tra le imputazioni sulla base della natura colposa dei reati ascritti. All'odierna udienza il difensore dell'imputato ha eccepito in subordinata l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Questo Collegio rileva che il primo motivo di ricorso non è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che affinché possa essere attribuita rilevanza ai fini delle responsabilità penali all'istituto della delega di funzioni, in materia ambientale, sono necessari i seguenti requisiti: "a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;

d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo". (Cfr. Sez. 3, n. 6420 del 7/11/2007, dep. 11/2/2008, Girolimetto, Rv. 238980).

2. Orbene nel caso di specie il giudice del merito ha congruamente motivato in ordine alle ragioni che l'hanno indotto a ritenere che non sussistesse delega al (omissis), ritenuto figura operativa proprio perché, pur curando la gestione dei clienti per i lavori di spurgo e pulizie fognarie, non aveva autonomia di spesa ed era tenuto a riferire settimanalmente proprio al (omissis).

Peraltro nella parte motiva della decisione si fa riferimento al fatto che il citato (omissis) fosse consapevole delle problematiche relative al traffico nei periodi delle ferie estive ed all'incapienza delle discariche, circostanze peraltro ritenute dal giudice di merito ampiamente prevedibili ed evitabili da parte del legale rappresentante della società.

3. Peraltro osserva il Collegio che i reati ascritti all'imputato sono reati istantanei, in quanto risultano connessi a quattro violazioni delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo dell'impianto di stoccaggio, che imponevano il termine massimo di trenta giorni, per cui la condotta veniva ad essere realizzata al decorrere del termine senza che si fosse provveduto alla rimozione dei rifiuti.

I quattro reati pertanto risultano consumati in data 17 luglio 2007, 27 luglio 2007, 20 settembre 2007 e 8 gennaio 2008, per cui, tenuto conto del termine lungo di cinque anni ed in assenza di sospensioni di esso, la prescrizione risulta decorsa in riferimento a tutte le violazioni, rispettivamente in data 17 luglio 2012, 27 luglio 2012, 20 settembre 2012 e 8 gennaio 2013.

Di conseguenza, assorbito il secondo motivo di ricorso, questo Collegio deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

PQM

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.

